



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
A SEGUITO DI ATTO DI OPPOSIZIONE
- ARTT. 409, 410 C.P.P. -

N. .../15 R.G.N.R.

N. .../16 R.G. G.I.P.

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Giancarlo Cascino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 febbraio '17;

letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di

- (A) nato a ... il ..., difeso di fiducia dall'Avv. ... foro di ...;
- (B) nato a ... il ..., difeso di fiducia dall'Avv. ... del foro di ... (sost. proc. Avv. ... foro di ...);
- (C) nato a ... il ..., difeso di fiducia dall'Avv. ... del foro di ...;

Indagati per il delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p. in pregiudizio del Dott. (D) e ed in favore del Dott. (E);

Esaminata la richiesta di archiviazione di data 05.07.16 depositata dal Pubblico Ministero in sede in data 28.07.16, in esito ad avviso ex art. 408 c.p.p. ;

Valutato l'atto di opposizione alla archiviazione nell'interesse di (D) depositato il 25.07.16, in esito a notifica di avviso di richiesta di archiviazione;

Valutata la memoria integrativa nell'interesse dell'opponente depositata l'11.02.17 e quella, tardiva, nell'interesse dell'indagato (B);

Letti gli atti del procedimento e sentite le parti le parti all'udienza camerale del 17.02.2017;

OSSERVA

Richiamati, quanto alla ricostruzione della vicenda sottostante i fatti oggetto di denuncia e investigazione, la richiesta di archiviazione del P.M., per lo più incentrata sulla pedissequa illustrazione delle risultanze investigative tratte dalla nota di indagine conclusiva della P.G. del 04.07.16 ed il contenuto dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, fatti noti alle parti e che pare ultroneo ripercorrere in

dettaglio, è sufficiente in questa fase ricordare come la vicenda in esame, concerne la legittimità della procedura di valutazione ai fini della chiamata di n. 1 posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24 c. 6 L. 30.12.10 n. 240 per il settore concorsuale "(omissis)", riservato al personale già in servizio presso (omissis) con la qualifica di "Ricercatore", ed in possesso dell'abilitazione nazionale al ruolo di Professore di I o II Fascia; procedura esitata, come da verbale n. 5 del 25.02.15 con la designazione "all'unanimità" del Dott. (E) quale destinatario dell'eventuale chiamata a professore di II fascia per l'indicato settore concorsuale, con preferenza rispetto il Dott. (D), unico concorrente.

La Commissione esaminatrice, in esito ad una rosa di nominativi selezionati dal Consiglio del Dipartimento (omissis) del 25.07.14, successivamente alla dimissione di docenti in prima battuta individuati, veniva formata dagli odierni indagati, ossia, il Prof. (A) dell'università (omissis) di (omissis), il Prof. (B) dell'Università di (omissis), ed il Prof. (C) della (omissis) Università di (omissis).

Come deducesi dalla lettura dell'art. 6 "Modalità di svolgimento della procedura selettiva" dell'Avviso di indizione deal procedura di valutazione del 12.06.14 e del Verbale n. 1 di riunione preliminare della Commissione del 10.11.14, l'oggetto dell'attività *valutativa* demqandata alla Commissione esaminatrice, era rappresentata 1) dall'attività *didattica*, 2) dall'attività *di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche* 3) dall'attività (omissis) sulla base della congruenza della complessiva attività (omissis) del candidato con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.

Assumeva l'opponente l'evidente illegittimità ed abuso della Commissione nel non avere valutato e riconosciuto nei confronti del medesimo Dott. (D): a) la conseguita idoneità a professore ordinario (invero costituente condizione per l'ammissione alla selezione, e dunque implicitamente ritenuta); b) il titolo di assistente straniero presso l'Università di (omissis); c) il titolo universitario di "(omissis)" conseguito presso l'Università di (omissis); d) l'essere stato componente della commissione istituita dal Dipartimento (omissis) per l'assegnazione dei fondi di ricerca dell'Università di (omissis); e) la partecipazione a ben 11 comitati editoriali (a fronte dei 2 cui aveva partecipato il professor (E)); f) la partecipazione in qualità di relatore a ben 81 convegni nazionali ed internazionali (a fronte di 25 esperienze speculari documentate dall'altro candidato).

Evidente inoltre la consumazione del delitto di falso ideologico di cui all'articolo 479 c.p. nel riportare erroneamente il numero di pubblicazioni del professor (D) (che si indicano nei verbali della Commissione in "circa 200" a fronte delle effettive 287 pubblicazioni documentate e numerate dall'opponente), ed alla valutazione del c.d. "Impact Factor" criterio in base al quale le pubblicazioni presentate da un candidato sono valutate tenendo conto del prestigio della rivista che le ospita e del numero di citazioni che hanno ricevuto da parte di altri studiosi, di cui la Commissione aveva tra i criteri predeterminati, indicato di potersi "anche" avvalere sulla base dei seguenti indicatori: 1) numero medio delle citazioni; 2) Impact Factor totale. Invece la Commissione aveva valutato unicamente l'impact Factor medio, criterio diverso (e comunque oggettivo) conducente ad una migliore valutazione dell'altro candidato e neppure corrispondente al risultato successivamente estratto dall'opponente e riportato nel documento del maggio 2015 della (*omissis*) (successivo alla definizione della procedura selettiva). Condotte secondo l'opponente tutte rilevanti alla stregua dei delitti di cui all'art. 323 e 479 c.p..

Evidenziava ancora l'opponente che due dei tre membri della Commissione (i Prof.ri (C) e (A), erano docenti all'epoca dei fatti, unitamente al Prof. (E) (vincitore della selezione) presso la scuola di riferimento nazionale della Società italiana di (*omissis*), mentre durante le prove si sarebbe registrata nella segreteria la presenza di un accompagnatore del Dott. (B), il Dott. (F), che con una *pen drive* chiedeva alle assistenti di stampare atti e verbali relativi alla procedura concorsuale. Infine durante l'espletamento della prova didattica del Dott. (E), in sostanza una simulazione di lezione universitaria, il Prof. (C) si allontanava dall'aula per ben due volte, una prima volta per un minuto e poco dopo per trenta secondi. Chiesta dal denunciante contezza di tale condotta, con tono perentorio dal (C) gli veniva risposto di essersi alzato per fare cessare dei rumori dal corridoio fuori dall'aula, circostanza verbalizzata. Metteva poi il (D) a disposizione dell'A.G. una abusiva registrazione dallo stesso effettuata durante la consultazione dei commissari a porte chiuse dopo la conclusione delle prove dei candidati ed effettuata tramite uno smart phone che, rinvenuto dai Commissari sotto un tavolo, gli veniva restituito fuori dall'aula.

Con la formulazione dell'atto di opposizione, il (D) chiedeva disporsi investigazioni suppletive, indicate nella assunzione di s.i.t. dal controinteressato e vincitore della

selezione Dott. (E) affinché riferisse in ordine ai rapporti pregressi con i Componenti della Commissione esaminatrice e nella escussione del Dott. (F) ((*omissis*)) affinché riferisse circa le ragioni della propria presenza in sede concorsuale e sugli eventuali rapporti pregressi con il (E), reclamando il sequestro di tutta la documentazione afferente la procedura di selezione per professore di II fascia indetta dall'Università di (*omissis*) nel settore (*omissis*) con bando 12.06.14 (documentazione invero già in copia presente al fascicolo processuale).

Va dato atto che le investigazioni del P.M. si compendiano nella assunzione di s.i.t. di persone sottoposte ad indagini da parte dei componenti della Commissione, che hanno rifiutato ogni addebito, reclamando la legittimità del loro operato.

Per quanto rileva, in ordine alla circostanza della pregressa conoscenza del Dott. (E), il Prof. (A) dichiarava, *preciso di averlo conosciuto tanto quanto il candidato non vincitore e denunciante Dott. (D), questo in quanto all'epoca ero presidente del collegio dei professori di (omissis) e per ovvie ragioni conosco quasi tutti i (omissis) con un titolo accademico* Aggiungeva che *le commissioni valutatrici che si occupano di questo tipo di concorsi sono comunque sganciate da criteri schematici proprio per la natura insita delle capacità didattiche* Altrimenti *se non ci fosse anche una componente valutativa personale, sarebbe come affidarsi ad un semplice calcolo matematico.* Del tutto strumentali riteneva le censure da parte del Dott. (D), essendo non insolito che il non dichiarato vincitore ricorresse alle vie giudiziarie, piuttosto riservandosi di verificare se in altre occasioni di concorso per ricercatore egli stesso avesse, come gli sembrava di ricordare invece decretato come vincitore il Dott. (D) poiché in quell'occasione ne aveva i titoli. Riservava ogni iniziativa a proposito dell'avvenuta collocazione di apparato di registrazione dei lavori riservati della Commissione.

Il Prof. (B) dichiarava quanto ai titoli asseritamente non valutati, che *all'esito di ampia discussione la commissione ritenne che questi titoli non fossero fondamentali per delineare la struttura del candidato in termini di assistenza, ricerca e didattica, i tre parametri più importanti indicati dal bando ai fini della valutazione comparativa dei candidati.* Quanto alla indicazione del c.d. Impact Factor delle pubblicazioni, tali calcoli la Commissione aveva tratto mediante collegamento via Internet ai siti della (*omissis*) e della (*omissis*), senza alcun margine di discrezionalità nell'attribuzione di tali valori (con risultati finali peraltro non assolutamente dissimili da quelli indicati dal denunciante), mentre

alcun pregiudizio poteva derivarne al candidato non vincitore dalla indicazione solo generica del numero di pubblicazioni (“circa 200”) piuttosto che le effettive 287, poiché la valutazione della commissione si concentrò piuttosto a termini di bando sulle 20 pubblicazioni *per extenso* selezionate e prodotte da ciascun candidato e oggetto di specifica valutazione come da verbale. Il Dott. (F) segnalato dal (D), era un suo collega cui aveva chiesto la cortesia di accompagnarlo in auto a (*omissis*) ed al quale aveva chiesto, durante la seduta cui era presente, di stampare in segreteria verbale di commissione trasferitigli via e-mail dal presidente della commissione. Ad una generica legittimità del proprio operato si riportava il Prof. (C).

Stima questo Decidente come la opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. sia infondata.

Il nucleo centrale della vicenda come denunciata, ruota intorno alla verifica operata dalla Commissione di concorso, dei profili comparativi tra i due candidati, dall’opponente intesa non solo *illegittima* (caratteristica che da sola in questa sede non rilevarebbe, neppure risultando attivata dal denunciante alcuna tutela amministrativa dinanzi il competente Tribunale Amministrativo Regionale), ma anche *illecita ed abusiva*, dunque penalmente rilevante.

Pur costituendo apparentemente espressione di *discrezionalità tecnica* riservata alla commissione giudicatrice, le valutazioni di quest’ultima possono dirsi penalmente rilevanti non solo laddove evidenzino la presenza di elementi idonei a determinare uno sviamento logico o un errore di fatto, in sostanza la contraddittorietà e la illogicità del percorso motivazionale; ma anche laddove si caratterizzino per l’intenzione di volere recare un indebito vantaggio ad uno dei due concorrenti con pregiudizio per l’altro.

Passando difatti alla valutazione in diritto della questione demandata alla valutazione della adita sede penale, sottoposta alla valutazione di questo GIP con la opposizione alla archiviazione e con la stessa richiesta di archiviazione del P.M., deve in definitiva valutarsi se l’agire della Commissione di concorso composta dagli indagati, comunque non già valutata nella parallela sede della giustizia amministrativa (tuttavia non sussistendo una pregiudiziale amministrativa), rilevi altresì alla stregua di reato ex art. 323 c.p..

Per integrare la condotta gli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p., non risulta sufficiente che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, i soggetti rivestiti di *munus* pubblico, abbiano agito in violazione di legge o di regolamento, essendo, invece, necessario accertare, come ulteriore, e non ultimo, passaggio, se abbiano, con tale condotta, procurato intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato ad altri un danno ingiusto.

Insieme a Corte Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16895 del 02/12/2008 Ud. (dep. 21/04/2009) deve ribadirsi il principio per cui ai fini dell'integrazione dell'abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) è necessario che sussista la c.d. "doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia; conseguentemente, occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata esistenza dell'illegittimità della condotta.

Il delitto si consuma con il verificarsi del vantaggio o del danno, che costituiscono l'evento del reato. Ingiusto è quel danno o quel vantaggio che, qualora fossero state rispettate ed ottemperate le norme concretamente violate dall'agente, non si sarebbe realizzato.

E tuttavia, ai fini della penale rilevanza della condotta la mera illegittimità della stessa ancora non basta, dovendo l'evento configurarsi nella intenzione dell'agente, quale scopo od obbiettivo perseguito, ed *intenzionalmente* voluto.

Sulla medesima linea di pensiero la Suprema Corte, con recente pronuncia, ha ribadito come "*l'intenzionalità*", lungi dall'attestare l'esclusività del fine che deve animare l'agente, indica invece "*la preminenza data all'evento tipico rispetto al pur concorrente interesse pubblico, che finisce con l'assumere un rilievo secondario e, per così dire, derivato od accessorio*"¹

La Corte ha rilevato altresì come, sul piano tecnico, la prova del requisito dell'intenzionalità richieda "*la certezza che l'intento e la volontà dell'imputato siano stati orientati proprio per procurare il vantaggio patrimoniale (ovvero il danno) ingiusto*".

¹ Cass. Pen. Sez. VI n. 21192 del 25.1.13, dep. il 17.5.13 RV 255368.

La certezza non può farsi derivare esclusivamente dalla constatazione di un comportamento “*non iure*”, bensì anche da altri elementi sintomatici, che possano connotare l’effettiva “*ratio*” del comportamento medesimo, come ad es.: la macroscopicità della illegittimità della valutazione, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui si basa il provvedimento, il contesto ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente ed i soggetti che, grazie al provvedimento, ricevono il vantaggio patrimoniale (ovvero subiscono il danno).

Da questo punto di vista, le doglianze mosse dall’opponente non possono ritenersi centrate.

In estrema sintesi, la denuncia fonda sulla omessa enunciazione, nell’apparato motivazionale della valutazione in favore del (E), dei titoli di cui era portatore il (D) e nel non aver adeguatamente valutato la sua attività scientifica. Tuttavia ulteriori e diverse erano le complessive valutazioni demandate alla commissione, non compiutamente valutate in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Va sul punto riportato quanto ulteriormente riferito dal Prof. (B) secondo cui “*intendo opportuno aggiungere che la commissione, prima di procedere all’individuazione del candidato vincitore, ha proceduto ad un’ampia e approfondita discussione dei titoli dei candidati che, per alcuni versi avevano una valutazione simile, quali la prova didattica e l’attività didattica complessiva. Dalla comparazione degli altri parametri, la commissione ha ritenuto il candidato (E) più meritevole dell’altro soprattutto in considerazione di un’attività di ricerca più prestigiosa, sottolineata da una conduzione di un progetto*” (omissis)” e da lavori scientifici interessanti ed originali nell’ambito della (omissis). Inoltre per quanto riguarda l’(omissis), il candidato (E) mostrava una (omissis), ben diversificata, con una consistente presenza di (omissis) senza alcuna interruzione temporale. E, al contrario la documentazione relativa alla (omissis) del (D) si interrompeva nel novembre del 2012. Infine la commissione ha ritenuto significativo il ruolo (omissis) ricoperto dal candidato (E) con assunzione di responsabilità (omissis). Per tali ragioni, la commissione ha concluso le procedure attribuendo il giudizio “*ottimo*” al (E) e “*molto buono*” al (D)”

Nel dettaglio si vedano i verbali n. 2) del 17.12.14 e 3) del 18.12.14 circa le valutazioni comparative dei due candidati sulle produzioni scientifiche e sulla prova didattica apprestata da ciascuno.

In definitiva l'opponente si duole fundamentalmente per la mancata completa illustrazione del suo curriculum vitae e per il non avere conseguentemente valutato i titoli scientifici di cui risulta legittimamente portatore; e tuttavia trascura di considerare come la valutazione comparativa abbia riguardato anche, e non secondariamente, l'*(omissis)*, dandosi preferenza all'altro candidato, oltre che per il contenuto dei lavori scientifici valutati, con compiuta illustrazione motivazionale sulle differenze di autonomia e pregio dei due rapporti scientifici (entrambi elevati ma marginalmente dissimili), anche per la oggettiva maggiore esperienza *(omissis)* del candidato (E).

Alcuna rilevanza di contro ai fini che ci occupa riveste l'eventuale presenza di un accompagnatore di uno dei esaminatori sul luogo della commissione, o l'ipotetica conoscenza di due commissari nei confronti di un candidato, trascurando il dato di considerare come a fine prove, risulta adottata "all'unanimità" la valutazione a favore dell'altro candidato, dunque anche da parte del terzo componente della Commissione di cui non si assume o allega alcun rapporto di pregressa conoscenza con il vincitore.

Deve comunque ricordarsi che (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46096 del 27/10/2015 Ud. dep. 20/11/2015) *In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni.* (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato, nel comportamento tenuto dai due direttori di unità operativa ospedaliera succedutisi nel tempo, una condotta penalmente rilevante, consistita nel progressivo e consapevole svuotamento del carico assistenziale del medico referente dell'esecuzione di prestazioni specialistiche). E tuttavia, pure a volere valutare con l'opponente l'avvenuta violazione dei criteri del bando a base della valutazione comparativa dei candidati, sovviene l'indirizzo di legittimità per cui Sez. 6, Sentenza n. 27823 del 17/06/2015 Cc. (dep. 01/07/2015) *Ai fini della configurabilità del delitto di abuso d' ufficio, deve escludersi che possa costituire violazione di norme di legge o di regolamento l'inosservanza delle disposizioni inserite in un*

bando di concorso, trattandosi di atto amministrativo e quindi di fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate nell'art. 323 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di non luogo a procedere nei confronti del dirigente di un Comune che, a seguito dello svolgimento di un concorso per due posti di funzionario dell'ente, e dopo che uno di questi era stato lasciato libero dal vincitore per motivi di mobilità interna, aveva disposto lo "scorrimento" della graduatoria degli idonei, in violazione delle disposizioni contenute nel bando, le quali prescrivevano di utilizzare la graduatoria una sola volta, per l'assunzione dei vincitori).

Nello stesso senso Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13795 del 19/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999), per cui *In tema di abuso d' ufficio, la violazione di norme di legge o di regolamento contemplata dalla fattispecie di cui all'art.323 cod. pen. non può essere integrata dall'inosservanza delle disposizioni inserite nel bando di concorso il quale è atto amministrativo e, quindi, fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate dal succitato art.323 ("id est" legge o regolamento). Sicché nel caso di mancata valutazione obiettiva dei candidati, la norma, penalmente rilevante risiede nella legge 29 marzo 1983 n.93 (legge quadro sul pubblico impiego) che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni(art.1), che all'art.20 stabilisce che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso e che questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato mediante l'esame dei titoli e/o delle prove selettive (Fattispecie in cui la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.323 cod. pen. nella condotta del commissario di esame di un pubblico concorso che, a fronte del risultato sostanzialmente equivalente della prova orale sostenuta da due candidati assegnò due al primo e otto al secondo e che al momento della valutazione dei titoli, rilevato che il primo vantava una copiosa produzione mentre il secondo ne era completamente privo, rifiutò di prendere in esame i medesimi titoli).*

La giurisprudenza risalente poi, proprio ad evidenziare la differenza tra agire illegittimo amministrativamente rilevante ed agire abusivo, penalmente rilevante, ha ritenuto che (v. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12793 del 03/11/1998 Ud. dep. 04/12/1998) *L'art. 323 cod. pen. nella formulazione introdotta dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 esclude che il reato possa configurarsi con l'emanazione di un atto amministrativo inficiato da*

vizi di legittimità diversi da quelli tassativamente indicati dalla norma, quale l'eccesso di potere. Pertanto, non integra il reato il cattivo uso dei poteri di valutazione dei candidati in un pubblico concorso da parte dei componenti della commissione, ancorché il giudizio si estrinsechi attraverso la semplice espressione di un voto (La Corte ha escluso, in particolare, in tale ultima ipotesi, che il giudizio così espresso possa integrare gli estremi della violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituendo il voto stesso motivazione del provvedimento).

Quanto poi alla assunta rilevanza, in tesi dell'opponente, alla stregua di falso ideologico ex art. 479 c.p. dei verbali di seduta della commissione in cui si sarebbe "omessa" la compiuta descrizione ed indicazione dei titoli professionali del candidato (D), si richiama l'avviso di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 39360 del 15/07/2011 Ud. dep. 02/11/2011) per cui solo *Il pubblico ufficiale che, nel documentare l'attività valutativa di cui è incaricato, dichiara di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 479 cod. pen.* (Fattispecie in cui il sindaco, nell'adottare un provvedimento di affidamento di un dipendente comunale ad un determinato settore, attestava la sussistenza di esigenze di servizio, in realtà inesistenti, a giustificazione della decisione assunta). Nella massima, analoga di cui Cass. Sez. 6, Sentenza n. 23978 del 13/02/2008 Ud. (dep. 12/06/2008) nell'affermare lo stesso principio, la Corte ha anche precisato che non è configurabile la falsità ideologica nella attività di acquisizione di dati presa in sé e per sé - ovvero a prescindere dalla rappresentazione che se ne faccia - e in quella di valutazione in senso stretto).

In sostanza il riportare dati incompleti (...circa 200 pubblicazioni, invece che 287 o diversi indici di Impact Factor) o non relativi *a tutti* i titoli documentati, non comporta il delitto di falsa attestazione, questa ravvisandosi solo laddove la successiva attività valutativa dipenda direttamente e risulti consequenzialmente ed ineludibilmente *vincolata* al falso dato riportato. Situazione che nelle specie non si ravvede, la motivazione dei candidati dipendendo da altri ed ulteriori elementi, di tipo didattico e di esperienza (*omissis*) (oltre quella scientifica in tesi viziata dalla errata valutazione dei titoli), in cui alcuna falsa rappresentazione o documentazione è dato rilevare; e trattandosi di attività di tipo tecnico-discrezionale, neppure

valutabile o censurabile dal giudice penale, semmai da quello amministrativo.

L'opposizione all'archiviazione è pertanto infondata, del pari inconducibili palesandosi gli strumenti di investigazione suppletiva adottati a sostegno e sopra richiamati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p., ordina l'archiviazione del procedimento sopra indicato e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Autorizza il rilascio di copia alle parti costituite.

Catania, 20.02.2017.

Il Giudice
Dott. Giancarlo Cascino

Depositato in Cancelleria il _____